

AREA MARINA PROTETTA CAPO CACCIA - ISOLA PIANA

ENTE GESTORE

COMUNE DI ALGHERO

Via S. Anna – tel. 079997800 – fax 079997699

Capitaneria di Porto competente per area:

Porto Torres, 07046 (SS) – Via Mare

Il Comune di Alghero, Ente Gestore provvisorio dell'Area Marina Protetta Capo Caccia - Isola Piana, come da decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 23 marzo 2003, nelle more dell'adozione del Regolamento dell'Area Marina Protetta Capo Caccia – Isola Piana, delibera la seguente Disciplina Provvisoria e ne dispone la trasmissione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e alla Capitaneria di Porto competente per l'area oggetto di tutela.

ALGHERO, 14 luglio 2005

DISCIPLINARE PROVVISORIO

TITOLO I

Disposizioni generali

Capo I – Disposizioni generali

Art 1 - Finalità

1. Il presente Disciplinare Provvisorio si applica alle attività che, secondo quanto stabilito nell'art. 4 del decreto istitutivo del 20 settembre 2002, sono consentite nell'area marina protetta "Capo Caccia – Isola Piana" in quanto regolamentate e/o autorizzate dal Soggetto gestore.
2. Fino all'adozione del Regolamento di esecuzione del decreto istitutivo e di organizzazione dell'area marina protetta, è adottata, sentito il parere della Commissione di Riserva, la seguente disciplina provvisoria delle attività consentite, recepita con ordinanza della competente Capitaneria di Porto.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente disciplinare provvisorio si intende:

- a) per natante: qualsiasi unità navale, destinata alla navigazione da diporto, con scafo di lunghezza pari o inferiore a 10 metri, come definito ai sensi della legge 11 febbraio 1971, n. 50 e successive integrazioni e modificazioni, ad eccezione, ai soli fini del presente Disciplinare provvisorio, delle moto d'acqua o acquascooter e mezzi similari;
- b) per imbarcazione: qualsiasi unità navale destinata alla navigazione da diporto, con scafo di lunghezza da 10 a 24 metri, come definito ai sensi della legge 11 febbraio 1971, n. 50 e successive integrazioni e modificazioni;
- c) nave da diporto: qualsiasi unità navale destinata alla navigazione da diporto, con scafo di lunghezza superiore a 24 metri, come definito ai sensi della legge 11 febbraio 1971, n. 50 e successive integrazioni e modificazioni;
- d) per unità o mezzo navale: qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua, come definito all'articolo 136 del codice della navigazione, ad eccezione, ai soli fini del presente Disciplinare provvisorio, delle moto d'acqua o acquascooter e mezzi similari;
- e) per “ancorare”: l'insieme delle operazioni per assicurare la tenuta al fondale delle unità navali, effettuato esclusivamente dando fondo all'ancora;
- f) per “ormeggiare”: l'insieme delle operazioni per assicurare le unità navali a un'opera portuale fissa, quale banchina, molo o pontile, ovvero a un'opera mobile, in punti localizzati e predisposti, quale pontile o gavitello.

Art. 3 - Attività di sorveglianza

1. La sorveglianza dell'Area Marina Protetta “Capo Caccia – Isola Piana”, è effettuata dalla Capitaneria di Porto di Porto Torres attraverso i propri uffici periferici competenti, nonché dalla Polizia del Comune di Alghero, fatte salve le competenze degli altri corpi di polizia.

Capo II – Delimitazione, zonizzazione e attività consentite nell'area marina protetta

Art. 4 - Disposizioni generali

1. Nell'area marina protetta denominata "Capo Caccia – Isola Piana", come definita e delimitata nel decreto istitutivo del 20 settembre 2002, a cui si rimanda, e fermo restando le attività non consentite ivi previste che possono alterare le caratteristiche ambientali e comprometterne le finalità istitutive, nonché il divieto della pratica della pesca subacquea e dell'uso delle moto d'acqua, sono consentite le attività come disciplinate nel Capo II del Titolo I del presente Disciplinare provvisorio.

Art. 5 - Attività consentite

1. Nel rispetto delle caratteristiche ambientali dell'area marina protetta "Capo Caccia – Isola Piana" e delle sue finalità istitutive, sono consentite:

Zona A di riserva integrale	<ul style="list-style-type: none">a) l'accesso e la sosta ai mezzi di soccorso;b) l'accesso e la sosta ai natanti, alle imbarcazioni e alle navi dell'Ente Gestore per attività di servizio, di studio e ricerca;c) l'accesso e la sosta ai natanti, alle imbarcazioni e alle navi impegnati in compiti di sorveglianza;d) l'accesso e la sosta ai natanti e alle imbarcazioni della competente AUSL per controlli sanitari delle acque;e) l'accesso e la sosta ai natanti, alle imbarcazioni e alle navi per lo svolgimento delle ricerche autorizzate dall'Ente gestore.f) le immersioni subacquee con o senza autorespiratore ai fini della valutazione e/o realizzazione di programmi scientifici autorizzati dall'Ente gestore.g) le immersioni subacquee con o senza autorespiratore, eseguite nello svolgimento delle attività di sorveglianza e soccorso.
Zona B di riserva generale	<ul style="list-style-type: none">1) la balneazione;2) le immersioni subacquee in acqua libera con e senza autorespiratore;3) la navigazione a vela e a remi; <p>Inoltre, nei limiti e secondo le modalità specificate nel titolo II:</p> <ul style="list-style-type: none">a) la navigazione a motore di natanti e imbarcazioni;b) la navigazione a motore delle unità navali adibite al trasporto collettivo che effettuano visite guidate;c) l'ancoraggio;d) l'ormeggio;e) la pesca professionale;f) la pesca sportiva;g) il pescaturismo;h) le immersioni subacquee nelle grotte sottomarine;i) il prelievo di campioni di qualsiasi natura, per soli motivi di studio, nei limiti della regolamentazione di cui all'articolo 26

**Zona C
di riserva
parziale**

- 1) la balneazione;
- 2) la navigazione a vela e a remi;
- 3) l'ancoraggio libero con "mazzera" di pietra;
- 4) le immersioni subacquee con e senza autorespiratore;
- 5) l'ingresso ai natanti e alle imbarcazioni a velocità massima di 20 nodi per accedere all'A.M.P. e raggiungere e/o uscire dai marina di Porto Conte e Tramariglio, nel corridoio delimitato dai seguenti punti:

Latitudine	Longitudine
1) 40°35'.69N	008°11'.55E
2) 40°35'.33N	008°11'.10E
3) 40°33'.54N	008°11'.10E
4) 40°35'.66N	008°11'.82E
5) 40°35'.26N	008°11'.30E
6) 40°33'.57N	008°11'.30E

Inoltre, nei limiti e secondo le modalità specificate nel titolo II:

- a) la navigazione a motore ai natanti, alle imbarcazioni;
- b) la navigazione a motore delle unità navali:
 - 1) adibite al trasporto collettivo che effettuano visite guidate;
 - 2) che per motivi turistici al fine di raggiungere il punto di fonda;
- c) l'ancoraggio e l'ormeggio;
- d) la pesca professionale e il pescaturismo;
- e) la pesca sportiva;
- f) il prelievo di campioni di qualsiasi natura, per soli motivi di studio, nei limiti della regolamentazione di cui all'articolo 20.

TITOLO II

Disciplina delle singole attività consentite

Capo I – Disciplina delle attività subacquee nelle grotte sottomarine

Art. 6. Individuazione delle grotte sottomarine

1. Sono consentite le immersioni nelle grotte sottomarine presenti nella zona B, esclusivamente in quelle indicate in apposito elenco, contenente anche i limiti di carico, pubblicato nell'albo pretorio dall'Ente gestore e nel sito internet dell'A.M.P.

Art. 7 – Disciplina delle attività subacquee nelle grotte sottomarine

1. È consentita, a scopo turistico e ricreativo, l'effettuazione di visite subacquee nelle grotte sottomarine di cui all'art. 6, mediante immersioni guidate o immersioni private, previa autorizzazione dell'Ente gestore dell'area marina protetta, nei limiti di carico stabiliti dall'Ente gestore, anche sulla scorta di eventuali attività di monitoraggio.

2. Nelle grotte sottomarine, gli accompagnatori qualificati dei Centri di Immersione, istruttore subacqueo e guida subacquea, nell'ambito delle rispettive competenze così come definite dall'art. 2, comma 4 della

L.R. 26 febbraio 1999 n. 9, possono condurre durante le immersioni subacquee guidate il numero massimo di subacquei previsto dall'elenco di cui all'art. 6;

3. I mezzi autorizzati dei centri di immersione per le visite guidate nelle grotte sottomarine dovranno raggiungere, ove possibile, i siti in cui si trovano le grotte sottomarine con rotta perpendicolare, evitando quindi di costeggiare, e utilizzare, ove esistente, l'ormeggio autorizzato dall'Ente gestore dell'area marina protetta;

4. Per i privati sono ammesse le immersioni nelle grotte indicate nell'elenco di cui all'art. 6, per gruppi costituiti da non più di tre subacquei e non meno di due;

5. Le dotazioni di sicurezza previste dalle norme vigenti per la tipologia dei mezzi nautici e per la navigazione effettuata, dovranno essere integrate con le seguenti:

- a) bombola di riserva contenente aria, munita di doppio erogatore;
- b) mezzo di comunicazione che consenta di contattare i centri di soccorso;
- c) cassetta di farmaci di primo soccorso.

Art. – 8 Autorizzazioni alle attività subacquee nelle grotte sottomarine

1. Al fine di ottenere l'autorizzazione ad effettuare immersioni subacquee guidate nelle grotte sottomarine, indicate nell'elenco di cui all'art. 6, i Centri di immersione subacquea, che risultino iscritti all'Elenco Regionale degli Operatori del Turismo Subacqueo – Sezione Centri di Immersione – (L. R. 26 febbraio 1999 n. 9) devono presentare istanza annuale all'Ente gestore in cui

si dichiarano:

- 1) di essere in possesso di copertura assicurativa mediante polizza R.C. per i rischi derivanti alle persone dalla partecipazione alle attività svolte (lettera f, comma 3 art. 6 L. R. 26 febbraio 1999 n. 9);
- 2) l'iscrizione di ciascun istruttore subacqueo e guida subacquea, che operi nel Centro, all'Elenco Regionale degli Operatori del Turismo Subacqueo (art. 5 lettere a) e b) L. R. 26 febbraio 1999 n. 9);
- 3) il possesso, da parte di ciascun istruttore subacqueo e di ciascuna guida subacquea operante nel Centro, di un brevetto, rilasciato dall'A.M.P. Capo Caccia – Isola Piana o da Ente, di Promozione sociale o di Formazione, riconosciuto e/o accreditato dalla Regione Sardegna o dal Ministero dell'Ambiente, che attesti, quanto previsto dall'art. 3 della L. R. 26 febbraio 1999 n. 9;
- 4) la validità delle abilitazioni individuali di ciascun istruttore subacqueo e ciascuna guida subacquea operante nel Centro di immersione;
- 5) di aver preso visione del disciplinare provvisorio e del decreto 20 settembre 2002 istitutivo dell'area marina protetta, in particolare dei confini delle zone "A", "B" e "C" e della relativa disciplina;

si elenchino:

- 6) i mezzi nautici che s'intendono utilizzare;
- 7) gli istruttori subacquei e le guide subacquee, operanti nel Centro di immersione, con l'indicazione delle generalità e copia dei singoli brevetti posseduti;

si indichino:

8) l'ubicazione della sede, la residenza e i recapiti di reperibilità del/i responsabili del Centro.

2. Il requisito previsto al comma 1, numero 3) è sospeso fino all'organizzazione dei relativi corsi.

3. L'autorizzazione così rilasciata, costituisce autorizzazione all'immersione in grotta per gli allievi dei Centri di Immersione quando guidati dagli istruttori nell'ambito dell'attività formativa.

4. Al fine di ottenere l'autorizzazione ad effettuare immersioni subacquee nelle grotte sottomarine indicate nell'elenco di cui all'art. 6, i subacquei privati devono presentare istanza annuale all'Ente gestore in cui si dichiarano:

- 1) di aver preso visione del disciplinare provvisorio e del decreto istitutivo dell'area marina protetta 20 settembre 2002, in particolare dei confini delle zone "A", "B" e "C" e della relativa disciplina;
- 2) di possedere brevetto subacqueo, così come definito dalla L. R. 26 febbraio 1999 n. 9 ai commi 2 dell'art. 2 e 2 dell'art. 12;

5. Sono esclusi dalle autorizzazioni di cui al presente articolo i partecipanti a ricerche e studi autorizzati dall'Ente gestore.

Capo II - Disciplina della navigazione e delle attività di navigazione

Art 9 – Disciplina della navigazione

1. Salvo quanto previsto dall'Autorità Marittima, la navigazione a motore ai natanti e alle imbarcazioni da diporto e la navigazione a vela sono consentite a velocità non superiore a 5 nodi nella zona B e 10 nodi nella zona C.

Nelle zone B e C, entro la linea dei 100 m dalla costa a picco, la navigazione a motore ai natanti e alle imbarcazioni da diporto e la navigazione a vela sono consentite a velocità non superiore a 3 nodi, al fine di visitare la grotta dei Palombi (Isola Foradada), secondo regolamentazione adottata anno per anno dall'Ente Gestore e pubblicata nell'albo pretorio del Comune di Alghero e nel sito Web dell'A.M.P., attraversare il canale dell'Isola Piana e raggiungere i siti di ancoraggio e/o di ormeggio con rotta perpendicolare alla costa.

2. la navigazione a motore alle unità navali è consentita, con accesso dal corridoio di cui all'art. 5 punto 5) della tabella "Zona C" del presente disciplinare, al fine di raggiungere:
 - 1) il punto di fonda, individuato e disciplinato con ordinanza dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Alghero n. 34/2004 e successive modifiche;
 - 2) il punto di fonda, individuato con ordinanza dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Alghero n. 34/2004 e successive modifiche, a fini turistici limitatamente alle navi non superiori ai 50 metri f.t.;

Art. 10 - Disciplina della navigazione per navi adibite al trasporto collettivo per visite guidate.

1. Salvo quanto previsto dall'Autorità Marittima, la navigazione a motore per navi adibite al trasporto collettivo per visite guidate è consentita, previa autorizzazione, a velocità non superiore a 8 nodi nelle zone B e C. Prioritariamente le autorizzazioni saranno rilasciate per le navi delle imprese aventi sede legale nel Comune di Alghero alla data del 20 settembre 2002, regolarmente iscritte alla Camera di Commercio di Sassari;
2. Nelle stesse zone, entro la linea dei 100 m dalla costa a picco, la navigazione a motore per navi adibite al trasporto collettivo per visite guidate è consentita, a velocità non superiore a 3 nodi, al fine di visitare la grotta dei Palombi (Isola Foradada), secondo regolamentazione adottata anno per anno dall'Ente Gestore e pubblicata nell'albo pretorio del Comune di Alghero e nel sito Web dell'A.M.P., attraversare il canale dell'Isola Piana e raggiungere i siti di ancoraggio e/o di ormeggio con rotta perpendicolare alla costa.

Art. 11 – Autorizzazioni alla navigazione delle navi adibite al trasporto collettivo per visite guidate.

1. Al fine di ottenere l'autorizzazione per operare all'interno dell'Area Marina Protetta Capo Caccia - Isola Piana, tutte le imprese interessate devono presentare apposita domanda e allegare:

- a. dati anagrafici; se trattasi di società o ente, il richiedente deve specificare il titolo (legale rappresentante, amministratore unico, presidente, ecc.) legittimante la presentazione dell'istanza, nonché la denominazione, identità giuridica e sede legale;
 - b. copia della licenza di navigazione dalla quale risulti la residenza del proprietario e copia dell'atto costitutivo nel caso in cui le imprese siano costituite in forma societaria;
 - c. certificato di vigenza;
 - d. la portata massima dei passeggeri per ciascuna unità navale destinata al trasporto collettivo;
 - e. dichiarazione del richiedente da cui risulti come l'imbarcazione per la quale si richiede l'autorizzazione sia dotata di casse per la raccolta dei liquami di bordo e sistema di raccolta delle acque o intenda avvalersi di quanto previsto dall'art. 24 del presente disciplinare provvisorio;
2. Sono ammesse le dichiarazioni sostitutive previste dagli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
3. Le autorizzazioni rilasciate hanno validità annuale e non sono cedibili.
4. Le navi adibite a trasporto collettivo per visite guidate potranno ancorarsi nelle zone B e C nei siti di cui all'art. 12.

Capo III - Disciplina dell'attività di ancoraggio

Art. 12 – Disciplina generale

1. I natanti e le imbarcazioni a motore e le unità navali a vela che accedono all'Area Marina Protetta possono ancorarsi liberamente nei fondali sabbiosi delle zone B e C, nonché nei siti di seguito elencati, con ancore tipo "Amato" o tipo "Hall" senza ceppo, con marre articolate e a punte arrotondate, munite di relativa catena per i fondali rocciosi, solo tipo "Hall" per quelli ricoperti da *Posidonia oceanica*:

Settore di Capo Caccia (*fatto salvo quanto previsto da ordinanze della Autorità marittima competente*):

Cala Barca;

Cala Puntetta;

Cala Inferno;

Tratto di mare compreso tra Cala Inferno e Capo Caccia;

Isola Foradada, versante orientale.

Settore di Punta Giglio (*fatto salvo quanto previsto da ordinanze della Autorità marittima competente*):

da Capo Boccato a Cala Port Agra.

Settore Baia di Porto Conte (*fatto salvo quanto previsto da ordinanze della Autorità marittima competente*):

Cale comprese tra grotta Pizzi e Ricami e Grotta Verde;

Cala de Fora;

Cala Dragonara;

Cala Calcina;

Punta del Dentul, versante sud;

Cala La Bramassa.

2. Al fine di garantire la sicurezza e la corretta fruizione, i natanti e le imbarcazioni a motore e le unità navali a vela devono raggiungere i sopra elencati siti di ancoraggio con rotta, se possibile, perpendicolare

alla costa evitando di costeggiare, e qualora siano già presenti altre imbarcazioni con bagnanti, ancorandosi ad adeguata distanza di sicurezza.

3. Le navi adibite a trasporto collettivo per visite guidate potranno ancorarsi nelle zone B e C nei siti sotto elencati:

Settore di Capo Caccia (*fatto salvo quanto previsto da ordinanze della Autorità marittima competente*):

Cala Barca;

Cala Puntetta;

Cala Inferno.

Settore di Porto Conte (*fatto salvo quanto previsto da ordinanze della Autorità marittima competente*):

Cala La Bramassa.

4. Le ancore autorizzate nei siti di ancoraggio sopra elencati sono quelle tipo “Amato” o tipo “Hall” senza ceppo, con marre articolate e a punte arrotondate, munite di relativa catena per i fondali rocciosi, solo tipo “Hall” per quelli ricoperti da *Posidonia oceanica*, libero per i fondali sabbiosi.

5. Al fine di garantire la sicurezza e la corretta fruizione, le unità navali autorizzate devono raggiungere i sopra elencati siti di ancoraggio con rotta, ove possibile, perpendicolare alla costa evitando di costeggiare, e qualora siano già presenti altre imbarcazioni con bagnanti, ancorandosi ad adeguata distanza di sicurezza.

Capo IV - Disciplina dell'attività di ormeggio

Art. 13 - Disciplina della attività di ormeggio

1. Per le attività diportistiche sono individuati dall'Ente gestore i seguenti siti di ormeggio:

In zona C

Baia di Porto Conte (*fatto salvo quanto previsto da ordinanze della Autorità marittima competente*):

Baia di Tramariglio

Punta del Dentul, versante sud.

2. Per le navi adibite a trasporto collettivo per visite guidate sono individuati dall'Ente gestore i seguenti siti di ormeggio:

Baia di Porto Conte (*fatto salvo quanto previsto da ordinanze della Autorità marittima competente*):

Cala Dragonara;

Cala Tramariglio;

Punta del Dentul, versante est – nord-est.

Capo V - Disciplina dell'attività di pesca professionale

Art. 14 – Disposizioni generali

1. La pesca professionale è consentita in zona B e C ai pescatori residenti nel Comune di Alghero alla data del 20.9.2002, nonché alle cooperative di pescatori aventi sede legale nel Comune di Alghero costituite ai sensi della legge 13.3.1958 n. 250, alla data del 20.9.2002, nonché i loro soci inseriti alla stessa data nel registro di ciascuna cooperativa, nonché, limitatamente alla pesca del riccio di mare (*Paracentrotus lividus*) e previa autorizzazione dell'Ente Gestore, ai pescatori professionisti residenti nel Comune di Alghero a ciò autorizzati dalla Regione Autonoma della Sardegna (Decreto Assessoriale n. 277 del 3.3.1994).

2. E' vietata la detenzione del novellame come definito dal Regolamento per l'esecuzione della legge n. 963 del 14 Luglio 1965, concernente la disciplina della pesca marittima (D.P.R. 2 ottobre 1968 n. 1639 e successive modificazioni ed integrazioni).

Art. 15 – Tipologia di attrezzi da pesca consentiti

1. Fatto salvo quanto previsto dalle ordinanze della Autorità marittima competente, la pesca professionale, è consentita con gli attrezzi tradizionali locali della piccola pesca costiera, come di seguito elencati, e compresi tra gli attrezzi della piccola pesca previsti dall'art. 19 del decreto del Ministro delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali, 26 luglio 1995:

Attrezzi da posta:

Nassa (massimo n. 100 per barca);

Tramaglio (massimo n. 50 pezzi per imbarcazione): da 8 e/o da 7 e/o da 6 (maglie per ogni porzione di rete di 25 cm), disposto perpendicolarmente alla linea di costa e da essa distante almeno 50 m. Sono escluse le reti mono filo di nylon (schiette) di qualsiasi tipo e numero di maglia;

Palangàro (palamito): con un numero di ami non superiore a 300, con amo non inferiore a 14 e con non più di un palamito per imbarcazione, a distanza di almeno 50 m dalla linea di costa;

Lenze: lenza a mano e a canna (max 3 ami), lenza trainata (non più di 3 per persona, non più di 6 per barca), lenza per cefalopodi (polpara o totanara o seppiolara) con non più di 2 attrezzi di cattura per persona, non più di 6 per barca, con esclusione dell'ausilio di fonti luminose;

Arpione: arpione, fiocina e, per la pesca dei ricci dalla superficie, asta e “specchio” o batiscopio, in immersione raspetta e coppo con il limite massimo di 20 giornate per pescatore professionista, nel periodo previsto dalla normativa della Regione Sardegna con il limite di cattura di n. 1000 individui per giornata e con esclusione dell'ausilio di fonti luminose;

2. L'Ente gestore si riserva di monitorare l'impatto della pesca professionale al fine di garantire un uso sostenibile della risorsa.
3. L'Ente gestore, anche sulla base del monitoraggio di cui al comma 2 e sentita la Commissione di riserva, può limitare, temporaneamente o permanentemente, la tipologia degli attrezzi di pesca, il periodo e le modalità della stessa al fine di garantire la tutela della qualità ambientale e il migliore uso della risorsa.

Capo VI - Disciplina della attività di pesca sportiva

Art. 16 - Disposizioni generali

1. Sono vietate le gare di pesca sportiva.
2. Si individuano le seguenti utenze per la pesca sportiva:
 - a) pescatori sportivi residenti nel Comune di Alghero, di seguito denominati “Residenti”;
 - b) pescatori sportivi non residenti nel Comune di Alghero, di seguito denominati “Non residenti”.

Art. 17 - Modalità di svolgimento dell'attività di pesca sportiva

1. L'attività di pesca sportiva è consentita nelle zone B e C. Per il periodo 1° giugno – 30 settembre, non è consentita la pesca con lenza trainata nell'area indicata nella cartina “**Zone di divieto di pesca sportiva a lenza trainata**” pubblicata annualmente dall'Ente Gestore. Per i “Non Residenti” lo svolgimento dell'attività di pesca sportiva è soggetta al rilascio di autorizzazione da parte dell'Ente gestore nel numero massimo indicato annualmente dall'Ente gestore e pubblicato nell'albo pretorio del Comune di Alghero e sul sito Web dell'A.M.P.. Sono esentati dall'autorizzazione i minori di anni 14 non residenti se accompagnati da maggiorenne autorizzato.

2. La pesca è consentita, a residenti e non residenti, esclusivamente con:

- a) bolentino anche con canna a mulinello a non più di 2 ami;
- b) canne singole da lancio, da terra o da barca, a non più di 2 ami;
- c) lenza trainata, non più di 2 per barca;

d) lenza totanara.

Art. 18 - Disciplina delle catture

1. Al pescatore sportivo non è consentito catturare prede di peso complessivo superiore a 3 kg. al giorno, limite superabile soltanto per la cattura di un singolo esemplare.

2. Sono vietati la cattura o il prelievo delle seguenti specie:

Cernia (*Epinephelus marginatus*, *Epinephelus caninus*, *Epinephelus alexandrinus*)

Corvina (*Sciaena umbra*)

Ombrina (*Umbrina cirrosa*)

Tordo Fischietto (*Labrus bimaculatus*)

Tordo o Grivia (*Labrus turdus*)

Murena (*Muraena helena*)

3. Sono vietate la cattura ed il prelievo di individui giovani come definiti dalla normativa vigente.

Art. 19 - Rilascio di autorizzazione per l'attività di pesca sportiva

1. I "Non residenti" al fine di essere autorizzati all'attività della pesca sportiva devono presentare istanza annuale all'Ente gestore.

2. L'istanza di autorizzazione deve contenere:

- 1) la residenza, i dati anagrafici del richiedente e la liberatoria al trattamento dei dati personali;
- 2) dichiarazione di aver preso visione del disciplinare provvisorio e del decreto istitutivo dell'Area Marina Protetta 20 settembre 2002, in particolare dei confini delle zone "A", "B" e "C" e della relativa disciplina;

3. All'istanza di autorizzazione devono essere allegate:

- 1) copia del documento di riconoscimento del richiedente;

4. Nei periodi di fermo biologico, individuati dalla Regione Sardegna, la pesca sportiva è consentita nei limiti delle disposizioni stabilite dall'Assessorato Difesa Ambiente della Regione Autonoma Sardegna.

Capo VII - Disciplina dei prelievi di organismi e campioni per motivi di studio

Art. 20 - Disposizioni generali

1. Nelle zone A, B e C è consentito il prelievo di organismi e campioni, per soli motivi di studio nell'ambito di attività di ricerca autorizzate dall'Ente gestore, con gli attrezzi da pesca di cui all'art. 15 o mediante immersione.

Capo VIII – Disciplina dell'attività di Pescaturismo

Art. 21 – Disposizioni generali

1. L'attività di pescaturismo è riservata alle imprese di pesca che esercitano l'attività sia individualmente, sia in forma cooperativa, aventi sede legale nel Comune di Alghero, alla data di entrata in vigore del decreto istitutivo dell'Area Marina Protetta, e ai soci delle suddette cooperative inseriti alla stessa data nel registro di ciascuna cooperativa, con gli attrezzi da pesca di cui all'art. 15.

Art. 22 – Disciplina delle catture

1. A ciascuna imbarcazione che svolge attività di pescaturismo non è consentito catturare prede di peso complessivo superiore a 10 kg. al giorno, limite superabile soltanto per la cattura di un singolo esemplare.

2. Sono vietati la cattura o il prelievo delle specie di cui all'art. 15.

3. E' vietata la cattura del novellame come definito dal Regolamento per l'esecuzione della legge n. 963 del 14 Luglio 1965, concernente la disciplina della pesca marittima (D.P.R. 2 ottobre 1968, n.1639 e successive modificazioni ed integrazioni).

Capo IX – Norme transitorie

Art. 23 – Norme transitorie sulla disciplina degli ormeggi nelle zone B e C.

1. Nelle more della predisposizione di gavitelli nei siti di ormeggi, le unità navali potranno essere assicurate mediante ancoraggio come disciplinato all'art. 12 .

Art. 24 – Norme transitorie sulla disciplina dei mezzi di trasporto collettivo per visite guidate.

2. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente disciplinare provvisorio, i soggetti autorizzati devono dotare le proprie imbarcazioni di impianti igienici e di casse di raccolta dei liquami di bordo. La mancata osservanza di tale norma costituisce motivo di sospensione o di revoca della relativa autorizzazione.

2. Le autorizzazioni di cui all'art. 11 devono essere presentate all'Ente Gestore dell'A.M.P. entro il 31 agosto 2005.

Art. 25 – Norme transitorie sulla disciplina di rilascio autorizzazioni alle attività subacquee nelle grotte sottomarine

1. Le autorizzazioni di cui all'art. 8 comma 1, devono essere presentate all'Ente Gestore dell'A.M.P. entro il 31 agosto 2005.

ALLEGATI

Istanza di autorizzazione all'attività della pesca sportiva

Al Direttore dell'A.M.P. Capo Caccia – Isola Piana
Comune di Alghero Ente gestore dell'A.M.P.
Via S. Anna, 40 - 07041 Alghero

Bollo € 14,62
Tariffa Art. 3
D.P.R. 642/1972

Oggetto: istanza di autorizzazione all'attività della pesca sportiva nell'Area Marina Protetta Capo Caccia – Isola Piana.

Il sottoscritto/a _____ nato/a a _____ (provincia ____)
il _____ e residente a _____ in via _____ n. ____
C.F. _____ proprietario/a dell'imbarcazione tipo _____ (*) lunghezza ft. _____
chiede

che gli/le venga rilasciata autorizzazione alla **pratica della pesca sportiva** da terra o da imbarcazione nelle acque dell'Area Marina Protetta Capo Caccia – Isola Piana nelle zone “B” e “C” (con esclusione, per il periodo 1° giugno – 30 settembre, della pesca a lenza trainata nell'area indicata nella cartina “**Zona di divieto di pesca sportiva a lenza trainata**” pubblicata annualmente dall'Ente Gestore) così come disciplinata dal Decreto istitutivo 20.9.2002, dal Disciplinare provvisorio recepito dall'Ordinanza dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Alghero.

A tal fine allega:

1. copia di documento di riconoscimento del richiedente;

e dichiara di aver preso visione del disciplinare provvisorio e del decreto istitutivo dell'area marina protetta 20 settembre 2002, in particolare dei confini delle zone “A”, “B” e “C” e della relativa disciplina;

La presente dichiarazione viene rilasciata ai sensi dell'art. 2 Legge n. 15 del 4.1.68 e del DPR n. 403 del 20.10.98.

Il sottoscrittore autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e si dichiara consapevole della responsabilità e delle pene stabilite dalle leggi sopra indicate per false attestazioni e mendaci dichiarazioni.

Il Richiedente

(*) Indicare il tipo di imbarcazione:
gommoni, barca in legno, barca in v.t.r., barca a vela, ecc. (compilazione non obbligatoria)



Area Marina Protetta Capo Caccia – Isola Piana

Sede: Ufficio Ambiente Comune di Alghero, via Sant'Anna, 40 – 07041 Alghero (SS) - P.IVA/C.F.: 00249350901 - tel. 079-997816 - fax 079-997819 – e.mail:
Sede operativa: c/o Porto Conte Ricerche, Loc. Tramariglio, S.P. 55, Km . 8,000 Tel. 079 998551/48/43 – Fax 079 998415 -
ambiente@alghero.org - www.ampcapocaccia.it - info@ampcapocaccia.it

Il Direttore dell'Area Marina Protetta

- Visto il Decreto Ministeriale 20.9.2002, istitutivo dell'A.M.P. Capo Caccia – Isola Piana ed in particolare l'art. 4, comma 7, lettera i) e comma 10, lettera e);
- Sentita la Commissione di Riserva dell'A.M.P.;
- Visto il Disciplinare provvisorio dell'A.M.P. Capo Caccia – Isola Piana del 13 luglio 2005;
- Vista l'Ordinanza della Capitaneria di Porto, Ufficio Circondariale Marittimo di Alghero n. 23 del 14 maggio 2005;
- Vista la presente domanda presentata per esercitare la pesca sportiva nelle Zone B e C dell'Area Marina Protetta Capo Caccia – Isola Piana, prot. AMP n..... del....., rilascia la presente

AUTORIZZAZIONE N _____ DEL _____ VALIDA FINO AL 31 DICEMBRE 2005

Il Direttore dell'A.M.P. Capo Caccia – Isola Piana
(Dott. Gianfranco Russino)

Alghero, _____

Istanza di autorizzazione all'attività subacquee nelle grotte sottomarine per i privati

Al Direttore dell'A.M.P. Capo Caccia – Isola Piana
Comune di Alghero Ente gestore dell'A.M.P.
Via S. Anna, 40 - 07041 Alghero

Bollo € 14,62
Tariffa Art. 3
D.P.R. 642/1972

Oggetto: richiesta di autorizzazione all'attività subacquea nelle grotte sottomarine(*) della zona B dell'A.M.P. indicate nell'elenco pubblicato annualmente dall'Ente Gestore.

Il sottoscritto/a _____ nato/a a _____ (provincia ____) il _____ e
residente a _____ in via _____ n. _____

C.F. _____ proprietario/a dell'imbarcazione tipo _____ (*) lunghezza ft. _____

Nel manlevare l'Ente gestore dell'Area Marina Protetta da qualsiasi responsabilità inerente **CHIEDE** che gli/le venga rilasciata autorizzazione alla pratica dell'attività subacquea nelle grotte sottomarine così come indicato in oggetto.

A tal fine allega:

1. copia di documento di riconoscimento del richiedente;

e dichiara:

- a) - di aver preso visione del disciplinare provvisorio e del decreto istitutivo dell'area marina protetta 20 settembre 2002, in particolare dei confini delle zone "A", "B" e "C" e della relativa disciplina;
- c) - di possedere brevetto subacqueo di (rilasciato da Organizzazione iscritta nell'elenco di cui all'art. 12 L.R. n. 9 del 26 febbraio 1999)

La presente dichiarazione viene rilasciata ai sensi dell'art. 2 Legge n. 15 del 4.1.68 e del DPR n. 403 del 20.10.98

Il sottoscrittore autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e si dichiara consapevole della responsabilità e delle pene stabilite dalle leggi sopra indicate per false attestazioni e mendaci dichiarazioni.

Il Richiedente

(*) Indicare il tipo di imbarcazione: gommone, barca in legno, barca in v.t.r., barca a vela, ecc. (compilazione non obbligatoria)



Area Marina Protetta Capo Caccia – Isola Piana

Sede: Ufficio Ambiente Comune di Alghero, via Sant'Anna, 40 - 07041 Alghero (SS) - P.IVA/C.F.: 00249350901 - tel. 079-997816 - fax 079-997819 - e.mail:

Sede operativa: c/o Porto Conte Ricerche, Loc. Tramariglio, S.P. 55, Km . 8,000 Tel. 079 998551/48/43 - Fax 079 998415 -

ambiente@alghero.org - www.ampcapocaccia.it - info@ampcapocaccia.it

Il Direttore dell'Area Marina Protetta

Premesso che durante l'immersione il subacqueo **deve** mantenere l'attrezzatura aderente al corpo e assetto neutro al fine di impedire, il più possibile, contatti con le pareti, la volta ed il fondo della grotta visitata,

- visto il Decreto Ministeriale 20.9.2002, istitutivo dell'A.M.P. Capo Caccia – Isola Piana ed in particolare l'art. 4, comma 7, lettera b);
- vista la L.R. n. 9 del 26 febbraio 1999 ed in particolare gli artt. 5 e 12;
- sentita la Commissione di Riserva dell'A.M.P.;
- visto il Disciplinare provvisorio dell'A.M.P. Capo Caccia – Isola Piana del 13 luglio 2005;
- vista l'Ordinanza della Capitaneria di Porto, Ufficio Circondariale Marittimo di Alghero n. 23 del 14 maggio 2005;
- vista la presente domanda presentata per esercitare la pratica dell'attività subacquea nelle grotte sottomarine nella zona B dell'Area Marina Protetta Capo Caccia – Isola Piana, prot. AMP n..... del....., rilascia la presente

AUTORIZZAZIONE N _____ DEL _____ VALIDA FINO AL 31 DICEMBRE 2005

Il Direttore dell'A.M.P. Capo Caccia – Isola Piana
(Dott. Gianfranco Russino)

Alghero, _____

Istanza di autorizzazione all'attività subacquea nelle grotte sottomarine per i Centri di Immersione

Al Direttore dell'A.M.P. Capo Caccia – Isola Piana
Comune di Alghero Ente gestore dell'A.M.P.
Via S. Anna, 40 - 07041 Alghero

Bollo € 14,62
Tariffa Art. 3
D.P.R. 642/1972

Oggetto: richiesta di autorizzazione all'attività subacquea nelle grotte sottomarine della zona B dell'A.M.P. indicate nell'elenco pubblicato annualmente dall'Ente Gestore.

Il sottoscritto/a _____ nato/a a _____ (provincia ____) il
e residente a _____ in via _____ n. _____

imbarcazione utilizzata dal Centro tipo(*): _____
marca e modello _____ lunghezza ft. _____

imbarcazione utilizzata dal Centro tipo(*): _____
marca e modello _____ lunghezza ft. _____

imbarcazione utilizzata dal Centro tipo(*): _____
marca e modello _____ lunghezza ft. _____

Nel manlevare l'Ente gestore dell'Area Marina Protetta da qualsiasi responsabilità inerente **CHIEDE** che gli/le venga rilasciata autorizzazione alla pratica dell'attività subacquea nelle grotte sottomarine così come indicato in oggetto.

A tal fine allega: copia di documento di riconoscimento del richiedente;
dichiara:

che il Centro di Immersione è iscritto all'Elenco Regionale degli Operatori del Turismo Subacqueo – Sezione Centri di Immersione – (L. R. 26 febbraio 1999 n. 9);

1. di aver preso visione del disciplinare provvisorio e del decreto istitutivo dell'area marina protetta 20 settembre 2002, in particolare dei confini delle zone "A", "B" e "C" e della relativa disciplina;
2. che tutti i natanti utilizzati dal Centro sono coperti da assicurazione R.C., secondo le norme vigenti, anche per i terzi trasportati;
3. che ciascuna guida subacquea, operante nel Centro, è coperta, se prevista dalle norme vigenti, da idonea assicurazione
4. che ciascuna guida subacquea operante nel Centro di Immersione è in possesso delle abilitazioni subacquee abilitanti all'esercizio di "guida subacquea" previste dalla L.R. 26 febbraio 1999 n.9.

La presente dichiarazione viene rilasciata ai sensi dell'art. 2 Legge n. 15 del 4.1.68 e del DPR n. 403 del 20.10.98

Il sottoscrittore autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e si dichiara consapevole della responsabilità e delle pene stabilite dalle leggi sopra indicate per false attestazioni e mendaci dichiarazioni.

Il Richiedente

(*) Indicare il tipo di imbarcazione: gommone, barca in legno, barca in v.t.r., barca a vela ecc.



Area Marina Protetta Capo Caccia – Isola Piana

Sede: Ufficio Ambiente Comune di Alghero, via Sant'Anna, 40 - 07041 Alghero (SS) - P.IVA/C.F.: 00249350901 - tel. 079-997816 - fax 079-997819 - e.mail:

Sede operativa: c/o Porto Conte Ricerche, Loc. Tramariglio, S.P. 55, Km . 8,000 Tel. 079 998551/48/43 – Fax 079 998415 -

ambiente@alghero.org - www.ampcapocaccia.it - info@ampcapocaccia.it

Il Direttore dell'Area Marina Protetta

Premesso che ciascun partecipante all'immersione **deve** mantenere l'attrezzatura aderente al corpo e assetto neutro al fine di impedire, il più possibile, contatti con le pareti, la volta ed il fondo della grotta visitata,

- visto il Decreto Ministeriale 20.9.2002, istitutivo dell'A.M.P. Capo Caccia – Isola Piana ed in particolare l'art. 4, comma 7, lettera b);
- vista la L.R. n. 9 del 26 febbraio 1999;
- sentita la Commissione di Riserva dell'A.M.P.;
- visto il Disciplinare provvisorio dell'A.M.P. Capo Caccia – Isola Piana del 13 luglio 2005;
- vista l'Ordinanza della Capitaneria di Porto, Ufficio Circondariale Marittimo di Alghero n. 23 del 14 maggio 2005;
- vista la presente domanda presentata per esercitare la pratica dell'attività subacquea nelle grotte sottomarine nella zona B dell'Area Marina Protetta Capo Caccia – Isola Piana, prot. AMP n..... del....., rilascia la presente

AUTORIZZAZIONE N _____ DEL _____ VALIDA FINO AL 31 DICEMBRE 2005

Il Direttore dell'A.M.P. Capo Caccia – Isola Piana
(Dott. Gianfranco Russino)

Alghero, _____

Nu

Istanza di autorizzazione alla navigazione per l'attività di trasporto collettivo

Al Direttore dell'A.M.P. Capo Caccia – Isola Piana
Comune di Alghero Ente gestore dell'A.M.P.
Via S. Anna, 40 - 07041 Alghero

Bollo € 14,62
Tariffa Art. 3
D.P.R. 642/1972

Oggetto: richiesta di autorizzazione alla navigazione per l'attività di trasporto collettivo nelle zone B e C dell'A.M.P.

Il sottoscritto/a _____ in qualità di _____ (*)
dell'Azienda _____ avente sede legale a _____ in via _____ n. _____
P.IVA _____ nato/a a _____ (provincia _____) il _____
e residente a _____ in via _____ n. _____
imbarcazione utilizzata dal Centro tipo(**): _____
marca e modello _____ lunghezza ft. _____ passeggeri trasportabili n. _____
imbarcazione utilizzata dal Centro tipo(**): _____
marca e modello _____ lunghezza ft. _____ passeggeri trasportabili n. _____
imbarcazione utilizzata dal Centro tipo(**): _____
marca e modello _____ lunghezza ft. _____ passeggeri trasportabili n. _____
imbarcazione utilizzata dal Centro tipo(**): _____
marca e modello _____ lunghezza ft. _____ passeggeri trasportabili n. _____
imbarcazione utilizzata dal Centro tipo(**): _____
marca e modello _____ lunghezza ft. _____ passeggeri trasportabili n. _____

chiede che gli/le venga rilasciata autorizzazione alla navigazione per l'attività di trasporto collettivo così come indicato in oggetto.

A tal fine allega:

copia della licenza di navigazione dalla quale risulti la residenza del proprietario, copia dell'atto costitutivo nel caso in cui le imprese siano costituite in forma societaria, certificato di vigenza; dichiarazione da cui risulti come l'imbarcazione/i per la quale/i si richiede l'autorizzazione sia/siano dotata/e di casse per la raccolta dei liquami di bordo e sistema di raccolta delle acque o si intenda avvalersi di quanto previsto dall'art. 24 del presente disciplinare provvisorio

dichiara:

che l'Azienda è autorizzata all'esercizio dell'attività di trasporto collettivo, così come previsto dalla vigente normativa;

di aver preso visione del disciplinare provvisorio e del Decreto istitutivo dell'Area Marina Protetta 20 settembre 2002, in particolare dei confini delle zone "A", "B" e "C" e della relativa disciplina;

che tutti i mezzi navali sono coperti da assicurazione R.C., secondo le norme vigenti, anche per i terzi trasportati.

La presente dichiarazione viene rilasciata ai sensi dell'art. 2 Legge n. 15 del 4.1.68 e del DPR n. 403 del 20.10.98

Il sottoscrittore autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e si dichiara consapevole della responsabilità e delle pene stabilite dalle leggi sopra indicate per false attestazioni e mendaci dichiarazioni.

Il Richiedente

(*) Indicare se Armatore, Amministratore delegato, Legale rappresentante, ecc.

(**) Indicare il tipo di imbarcazione: gommone, barca in legno, barca in v.t.r., barca a vela ecc.



Area Marina Protetta Capo Caccia – Isola Piana

Sede: Ufficio Ambiente Comune di Alghero, via Sant'Anna, 40 – 07041 Alghero (SS) - P.IVA/C.F.: 00249350901 - tel. 079-997816 - fax 079-997819 – e.mail:

Sede operativa: c/o Porto Conte Ricerche, Loc. Tramariglio, S.P. 55, Km . 8,000 Tel. 079 998551/48/43 – Fax 079 998415 -

ambiente@alghero.org - www.ampcapocaccia.it - info@ampcapocaccia.it

Il Direttore dell'Area Marina Protetta

- visto il Decreto Ministeriale 20.9.2002, istitutivo dell'A.M.P. Capo Caccia – Isola Piana ed in particolare l'art. 4, comma 7, lettera d) e comma 10;
- sentita la Commissione di Riserva dell'A.M.P.;
- visto il Disciplinare provvisorio dell'A.M.P. Capo Caccia – Isola Piana del 13 luglio 2005;
- vista l'Ordinanza della Capitaneria di Porto, Ufficio Circondariale Marittimo di Alghero n. 23 del 14 maggio 2005;
- vista la presente domanda completa di allegati presentata per esercitare la navigazione per l'attività di trasporto collettivo nelle zone B e C dell'Area Marina Protetta Capo Caccia – Isola Piana, prot. AMP n..... del....., rilascia la presente

AUTORIZZAZIONE N _____ DEL _____ VALIDA FINO AL 31 DICEMBRE 2005

Il Direttore dell'A.M.P. Capo Caccia – Isola Piana
(Dott. Gianfranco Russino)

Alghero, _____

Nu